

Disposizioni per l'ingresso e la permanenza nella Repubblica di San Marino

1. L'ingresso e il soggiorno in Repubblica deve essere supportato – nel caso di straniero proveniente da Paesi extra Schengen per il quale sia previsto l'obbligo di visto – da un visto Schengen idoneo ad esplicitare attività lavorativa (visto tipo C per transito) rilasciato preferibilmente dall'Ambasciata italiana del Paese di provenienza.

2. In caso di visto diverso da quello indicato al punto 1, per un eventuale rinnovo o proroga del visto medesimo in capo all'interessato, il Dipartimento Affari Esteri non potrà in nessun caso intervenire presso l'Ambasciata d'Italia, anche qualora l'interessato sia in possesso di un permesso di soggiorno con scadenza successiva. L'Ambasciata d'Italia è l'unico soggetto competente al rilascio di visti.

3. Nel caso di persone provenienti da Paesi extra Schengen per cui non sia richiesto un visto d'ingresso, farà fede, ai fini della regolarità di ingresso e soggiorno in Repubblica, il timbro rilasciato sul passaporto al punto di frontiera esterno; tale timbro garantisce al titolare del passaporto la possibilità di ingresso e soggiorno – per ragioni turistiche – per un periodo massimo di 90 giorni, conformemente alle norme Schengen.

Per ottenere il permesso di lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nella Repubblica di San Marino, lo straniero interessato deve essere invitato dal datore di lavoro, attraverso la lettera di invito di cui al successivo punto 6 richiesta a seguito formale domanda su apposito modulo debitamente compilato.

La mancanza della lettera di invito per motivi di lavoro presuppone che lo straniero sia arrivato in territorio sammarinese per motivi turistici e dovrà quindi, al termine dei novanta giorni, o alla scadenza del permesso di soggiorno turistico ove previsto, rientrare al Paese di origine.

4. Ai sensi della Legge n. 118/2010 e successive modifiche e integrazioni il visto Schengen diverso dal tipo C per transito non garantisce titolo per ottenere il nulla osta di lavoro da parte dei competenti uffici né per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L'Ufficio del Lavoro e l'Ufficio Stranieri della Gendarmeria, in assenza di visto C di transito, potranno rilasciare rispettivamente il permesso di lavoro temporaneo e il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro solo nel caso in cui sia stata depositata la lettera di invito per motivi di lavoro con data antecedente al visto Schengen rilasciato per raggiungere la Repubblica di San Marino.

5. Lo straniero per fare ritorno in territorio sammarinese, in presenza di rapporto di lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo, deve essere in regola con il visto C di transito di cui al superiore punto 1 e/o col timbro di cui al superiore punto 3 ed in possesso di lettera di invito.

6. "Lettera di invito" - La lettera di invito (*attestazione di soggiorno-lavoro*), deve essere richiesta dal datore di lavoro o persona da lui delegata compilando l'apposito modulo.

Il modulo deve essere depositato all'Ufficio del Lavoro che lo trasmette alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri - il quale, effettuati gli accertamenti, rilascia la lettera di invito in due copie (*una per il datore di lavoro e una per il lavoratore*).

Il modulo è a disposizione del datore di lavoro presso l'Ufficio del Lavoro, il Servizio Territoriale Domiciliare, l'Ufficio Stranieri della Gendarmeria, nonché sul sito www.ufficiodellavoro.sm e sul sito del STD.

Ai fini del rilascio del permesso di lavoro la lettera di invito dovrà riportare la data antecedente al timbro di ingresso rilasciato sul passaporto alla frontiera di ingresso nell'area Schengen.

7. I termini e requisiti per la permanenza in territorio del lavoratore straniero in possesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro, a seguito perdita di lavoro non imputabile al lavoratore, sono disciplinati dall'articolo 13 del Regolamento.

8. Copia del Regolamento, di cui questo Allegato costituisce parte integrante, è consegnato allo straniero interessato e al rispettivo datore di lavoro, munito della traduzione nelle principali lingue di Paesi di provenienza dei lavoratori interessati e comunque in lingua inglese e ucraina.

Gli interessati sono tenuti a sottoscrivere il presente documento per presa d'atto al momento del ritiro.

Data _____

letto e sottoscritto in un unico originale.

Datore di lavoro

Assistente domiciliare Familiare
